



PARERE MOTIVATO
n. 130 del 7 ottobre 2015

**OGGETTO: Comune di Monte di Malo (VI). Variante n.1 al PRG.
Verifica di Assoggettabilità.**

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 7 ottobre 2015, come da nota di convocazione in data 5 ottobre 2015 ns. prot. gen. 397202/71.03.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Monte di Malo (VI) - pec acquisita al protocollo regionale al n. 311738 del 29/07/2015 – di seguito elencata, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante al PRG n. 1/2015 art. 50 comma 4 L.R. 61/1985 Comune di Monte di Malo (VI):

- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Dichiarazione Vinca.

CONSIDERATO che con nota prot n. 335018 del 17/08/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Arpav Dipartimento di Vicenza
- Provincia di Vicenza
- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta
- Azienda Ulss n. 4 Alto Vicentino
- Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza
- Servizi Forestali Regionali c/o Sezione Parchi e Biodiversità
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza

CONSIDERATO che con nota prot n.335009 del 17/08/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

VISTA la nota del Comune di Monte di Malo, pec del 14/09/2015 acquisita al prot. regionale n. 366611 in data 14/09/2015, con la quale il Responsabile del Procedimento ha fatto pervenire dichiarazione attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- L'Arpav Dipartimento di Vicenza con pec prot n. 84105 del 28/08/2015 acquisita al prot. regionale n. 347221 del 28/08/2015 ha ritenuto di non esprimere parere.
- Il Settore Forestale Regionale di Vicenza con nota prot. n.350383 del 01/09/2015 ha fatto pervenire parere non evidenziando particolari problematiche.



- La Provincia di Vicenza con pec prot. n. 62584 del 17/09/2015 acquisita al prot. regionale n. 373086 del 17/09/2015 ha fatto pervenire parere del Dirigente del Settore Protezione Civile della Provincia di Vicenza prot. n. 62172 del 14/09/2015:

In relazione al parere richiesto per la VAS della variante al Prg, si premette che l'inquadramento normativo in materia di pianificazione di emergenza ai fini della protezione civile prevede le seguenti prescrizioni:

1. Legge regionale n. 11/2001 art. 108: *Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute nel piano comunale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale.*
2. Legge N. 225 24/02/1992 (così come modificata dalla Legge N. 100 del 12 luglio 2012) ART. 3. COMMA 6 *Attività e compiti di protezione civile: I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile.*

Emerge quindi che una delle condizioni da rispettare per la redazione ed approvazione del PAT nonché dei PI e PUJA, è che essi risultino **coordinati e coerenti** con la relativa **Pianificazione comunale di emergenza**.

Tale verifica di coerenza interessa inoltre anche la VAS del piano urbanistico stesso, in considerazione dell'analisi delle possibili interazioni ed effetti con il Piano Provinciale di Emergenza e principalmente con lo stesso Piano Comunale di Emergenza, in particolare ai fini della gestione dell'emergenza, tutto ciò in conformità al Digs 152/2006 circa i contenuti del rapporto ambientale cfr. allegato VI "a) *illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;*"

Nello specifico dello scenario di rischio idraulico, il territorio risulta compreso nel bacino idrografico del fiume Bacchiglione, nello specifico dai torrenti Giara Orolo, già interessato da precedenti eventi alluvionali.

Tale condizione di rischio trova riscontro nella relativa cartografia del Piano di emergenza provinciale e della carta del rischio idraulico del PTCP, che individua delle aree classificate a rischio idraulico R1 adiacenti alla fitta rete di scoli che attraversano il territorio, soprattutto del torrente Giara-Orolo.

Tutto ciò in ragione del potenziale danno per gli insediamenti esposti che deve essere



valutato ai fini dello scenario di rischio idraulico, dal momento che è stata elaborata una nuova mappa del rischio idraulico ai fini del *Piano di gestione del rischio alluvioni* da parte del Distretto idrografico Alpi orientali come previsto dal Dlgs 49/2010 che recepisce la "*Direttiva Alluvioni*" n. 2007/60/CE.

Si ritiene quindi che nella VAS si debba tenere in considerazione nella valutazione delle interazioni e quindi assoggettabilità:

1. la verifica di coerenza esterna rispetto al Piano di assetto idrogeologico (PAI) per fenomeni di pericolosità idraulica e geologica con tempi di ritorno di 100 anni, nonché rispetto ai possibili impatti ed interazioni con il Piano di gestione del rischio alluvioni elaborato ai sensi del Dlgs 49/2010 che recepisce la "*Direttiva Alluvioni*" n. 2007/60/CE, le cui mappe di rischio idraulico sono pubblicate dal distretto idrografico Alpi Orientali sul sito www.alpiorientali.it.
2. la verifica di coerenza esterne rispetto al Piano provinciale di emergenza ed in particolare rispetto al Piano di Emergenza Comunale (L. 225/1992), sia per gli aspetti di impatto sugli scenari di rischio presenti nel territorio (idraulico, geologico, industriale, idropotabile, ambientale, ecc..) che per l'impatto sul sistema locale di gestione dell'emergenza. A tal scopo si ricorda la verifica circa il posizionamento delle aree di emergenza (attesa, ricovero e assistenza alla popolazione), che come noto sono da ubicare in zone sicure e fruibili in caso di calamità naturali anche concomitanti fra di loro.
3. L'esame di coerenza per gli aspetti di difesa del suolo e gestione dell'emergenza, deve analizzare in modo completo tutte le possibili interazioni derivanti dalla trasformabilità urbanistica con lo scenario di rischio idraulico e geologico, in particolare tenuto conto dello stato dell'arte come sopra descritto e a seguito degli eventi alluvionali succedutosi nell'ultimo periodo.

Ciò al fine di accertare che con il PRC si vada ad individuare le aree idonee alla trasformazione urbanistica l'addove siano garantite la sicurezza degli insediamenti e quindi la tutela dell'incolumità e salute delle persone.

Si ritiene pertanto che sia necessario quindi una specifica valutazione delle condizioni di rischio (R1-R2-R3-R4) che si determinano a seguito delle previsioni di piano, cioè in quanto con la stessa trasformazione urbanistica per effetto dell'aumento dell'esposizione (abitanti, insediamenti) ne consegue un aumento delle condizioni di rischio.

Tali condizioni di rischio devono quindi essere puntualmente analizzate, attraverso relazioni idrauliche e geologiche, in modo così da individuare le adeguate misure di protezione per la loro mitigazione e/o con opportuni divieti per ridurre l'esposizione e la vulnerabilità.

Tutto ciò al fine di garantire le condizioni di sicurezza degli insediamenti, che diversamente vedrebbero così esposti gli abitanti insediati con condizioni di rischio non gestibili dal sistema di protezione civile.

- Il Segretariato Regionale per il Veneto con pec prot. n. 0010887 del 17/09/2015, acquisita al prot. regionale n. 374804 del 18/09/2015, ha fatto pervenire parere, in cui si ritiene che i progetti di dettaglio delle opere e delle aree, limitatamente alla località di Priabona, debbano essere sottoposti alla valutazione della Soprintendenza ai fini della valutazione del rischio archeologico.



VISTA l'istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale n.112/2015 in data 04.08.2015, predisposta dall'ufficio VInCA della Sezione Coordinamento Commissioni - Settore Pianificazione Ambientale -:

“VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relazione tecnica allegata redatte dal dott. Marco Zecchinato e trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 311738 del 29/07/2015;

CONSIDERATO che la suddetta dichiarazione si riferisce all'ipotesi generale di non necessità della valutazione del par. 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014 ovvero “i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”;

PRESO ATTO che la variante consiste in:

- individuazione ampliamento zona F in località Chiesa di Faedo, al fine di dotare di adeguati spazi e servizi la contrada Chiesa di Faedo con aree da attrezzare a parco, gioco e sport ad uso ricreativo lungo la viabilità esistente, in continuità con l'area destinata ad attrezzature di interesse comune della parrocchia e una piccola nuova zona “F” in continuità con lo spazio aperto dell'unico bar presente;
- individuazione nuova zona F il località Priabona, lungo la strada provinciale Priabona, dove è presente un nucleo edificato sotto l'ambito della Chiesa Vecchia e nella porzione sud-ovest di questo ambito, l'Amministrazione Comunale intende acquisire una parte marginale di terreno divenuto “spazio di risulta” dell'ex sedime della strada provinciale di Priabona; l'area, oramai classificabile come “relitto stradale”, è pari a mq 467 e con la Variante proposta diventerebbe zona “F” adatta ad ospitare elementi di arredo urbano al fine di riqualificare questo fronte strada e quest'ambito urbano in generale;

PRESO ATTO e VERIFICATO che la variante in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie “11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)”, “23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione” nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame, anche rispetto al patrimonio fotogrammetrico regionale;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Anacamptis pyramidalis*, *Himantoglossum adriaticum*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Anthus campestris*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis bechsteinii*, *Myotis blythii*, *Myotis myotis*, *Pipistrellus kuhlii*, *Miniopterus schreibersii*, *Hystrix cristata*;



CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dalla variante in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione della variante in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i contermini siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione della variante in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate e siano utilizzate per le tutte le opere a verde solamente specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto dell'indicazione prescrittiva a riguardo dell'idoneità ambientale, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la Variante P.R.G. n. 1/2015, art. 50, comma 4, L.R. 61/1985 con rif. art. 48 L.R. 11/2004, in comune di Monte di Malo (VI) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione della variante in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Bombina variegata*, *Triturus carnifex*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Coronella austriaca*, *Hierophis viridiflavus*, *Caprimulgus europaeus*, *Emberiza hortulana*, *Lanius collurio*, *Myotis bechsteinii*, *Eptesicus serotinus*, *Hypsugo savii*, *Hystrix cristata*, *Muscardinus avellanarius*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Plecotus austriacus*, *Tadarida teniotis*) ovvero di

